

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Veneto - III Sezione, 29 marzo 2007, n. 1031.

Per votare presso il luogo di cura, ai sensi dell'art. 44 del d.P.R. 570/1960, è sufficiente la condizione di ricoverato che può senz'altro desumersi nei soggetti assegnati ai reparti per non autosufficienti di una casa di riposo.

Omissis.

3.1. Il secondo motivo di ricorso è rubricato nella violazione degli articoli 42 e 44 del d.P.R. 570/1960, dell'art. 9 della l. 136/1976, nonché dell'art. 53 del d.P.R. 361/1957, nell'inesistenza per difetto di verbalizzazione e conseguente nullità indotta dell'atto recettizio, e si riferisce alle operazioni di voto della sezione 15.

3.2. Espongono i ricorrenti che tale sezione ha sede presso la struttura residenziale per anziani "...".

Nel riepilogo finale dei votanti, contenuto nel verbale delle operazioni elettorali, oltre ad 89 elettori, iscritti nelle liste della sezione che vi hanno votato, sono indicati altri 22 elettori, non iscritti nelle liste della sezione, i quali vi hanno però votato, in quanto elettori ricoverati in luoghi di cura.

Dalle successive verifiche effettuate prima di presentare il ricorso, ai ricorrenti risultarono essere state formate dal Comune soltanto 11 autorizzazioni a votare presso la sezione 15, per altrettanti elettori iscritti presso altri seggi, contro i 22 indicati nel verbale; inoltre, fu accertato che l'ufficio elettorale della sezione 15 non aveva comunque compilato il verbale del seggio speciale per la raccolta del voto dei predetti 22 elettori.

Omissis.

5.1. Svariate disposizioni sono destinate a consentire agli elettori di poter comunque esprimere il proprio voto se impediti a recarsi presso il seggio (così, gli artt. 42, 43 e 44, del d.P.R. 570/60 per le elezioni comunali, nonché, per le elezioni politiche, l'art. 53 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, nonché l'art. 9 della l. 23 aprile 1976, n. 136, richiamate dai ricorrenti; e, da ultimo, si veda la l. 27 gennaio 2006, n. 22, con cui si è consentito il voto domiciliare agli elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali): le modalità prescritte possono variare, ma comune è la previsione che, in ogni caso, devono essere assicurate all'elettore la libertà e la segretezza del voto anche fuori del seggio, dove si presumono essere massimamente garantite.

5.2. In particolare, per gli ospedali e le case di cura minori – in cui sono certamente inclusi quelli con meno di cento posti letto, stante il riferimento di cui all'art. 9, X comma, l. 136/76 – l'art. 44 del d.P.R. 570/60 dispone che, in orari prefissati, il presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione quelli sono posti, fissa, all'atto dell'insediamento del seggio, sentita la direzione sanitaria, le ore in cui nei luoghi stessi i ricoverati potranno esercitare il diritto di voto.

Quindi, nelle ore prefissate, "il presidente della sezione si reca nei luoghi di cura e, assistito da uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e dal segretario, e alla presenza dei rappresentanti di lista o dei candidati, se sono stati designati, che ne facciano richiesta, raccoglie il voto dei ricoverati curando che la votazione abbia luogo o in cabina mobile o con altro mezzo idoneo ad assicurare la libertà e segretezza del voto": i nominativi degli elettori sono iscritti dal presidente nelle liste di sezione, all'atto della votazione, in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

A conclusione, le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, ed immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

5.3. Invero, in generale, una casa di riposo, almeno per i soggetti qualificati come non autosufficienti – ed a prescindere dal grado della loro inabilità – è certamente da considerare anche come un luogo di cura o, comunque, è a questi pienamente assimilabile.

L'istituto "...", con i suoi 79 ospiti non autosufficienti, rientra così nell'ambito delle comunità cui trova applicazione il citato art. 44: e del resto, come si è visto, tale è la qualificazione che le era stata attribuita dalla commissione elettorale.

5.4. Sulla base dei dati desunti dalle produzioni, e prima compendiate, si può affermare che ventidue persone, tra elettori ed elettrici, iscritte nelle liste elettorali della sezione, o, in ogni caso autorizzate a votare presso la stessa, non hanno espresso il loro voto presso il seggio ma, comunque, nell'edificio in cui questo ha sede.

Si tratta d'elettori, ospiti della casa di riposo nei reparti per non autosufficienti, il cui voto è stato raccolto da un seggio speciale, costituito dal presidente, lo scrutatore ... ed il segretario della sezione 15: ciò vale anche per l'elettrice ..., ammessa al voto assistito.

Ancora, data la descrizione delle operazioni effettuate, contenuta nelle parti finali del verbale si deve ritenere che le ventidue schede, così raccolte, siano state poi scrutinate con quelle votate nel seggio ed abbiano concorso a determinare il risultato certificato nel verbale medesimo, per tale non contestato.

5.5. Invero, il Collegio non ritiene che quanto avvenuto diverga in misura rilevante dalle prescrizioni contenute nel ripetuto art. 44: ovvero, secondo il già citato principio di strumentalità delle forme, nel procedimento non si riscontrano vizi tali da pregiudicare le garanzie o da comprimere la libera espressione del voto.

Anzitutto, il voto è stato raccolto da un seggio regolarmente composto – e che un componente sia stato o meno sorteggiato è concretamente insignificante – né risulta che i rappresentanti di lista siano stati deliberatamente esclusi dalle operazioni di voto; è d'altronde indubbio che tutti gli elettori votanti avevano titolo ad esprimersi presso quella sezione.

5.6. Ancora, l'art. 44 citato non richiede – diversamente dal caso del voto assistito – che, per votare presso il luogo di cura, gli elettori debbano essere siano affetti da un'infermità, certificata da un sanitario, che assolutamente impedisca loro di recarsi presso il seggio della sezione.

È invece sufficiente la condizione di ricoverato, che, ad avviso del Collegio, può senz'altro presumersi nei soggetti assegnati ai reparti per non autosufficienti in una casa di riposo: e non è forse superfluo aggiungere che, nella fattispecie, si tratta per la massima parte dei casi d'elettori in età assai avanzata, tra cui non pochi ottuagenari e nonagenari, le cui difficoltà di deambulazione sono facilmente intuibili.

5.7. Ma, soprattutto, non v'è alcun indizio che non sia stata qui assicurata ai votanti la libertà e segretezza del voto, né basta in tal senso, ad avviso del Collegio, che il rispetto delle garanzie essenziali del voto non sia stato verbalizzato.

Infatti, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, le carenze della verbalizzazione non hanno – se non in casi specifici, che qui non ricorrono - un valore legale prestabilito.

Omissis.

5.9. In conclusione, sebbene si debba riconoscere che le operazioni di voto presso la sezione 15 siano state segnate da alcune negligenze formali, non appare al Collegio essersi verificata nessuna violazione sostanziale, nel senso che gli elettori, i quali non hanno espresso il loro voto presso il seggio, hanno comunque esercitato il loro diritto in conformità ai principi applicabili, ed il loro voto è stato successivamente regolarmente scrutinato dall'ufficio elettorale di sezione.

Va dunque respinta la richiesta di rinnovazione del voto della sezione 15.

Omissis.